

REP. 65393

COMUNE DI FIRENZE

ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO - ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.) (CAPOGRUPPO) IN

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (A.T.I.) con

MARGHERITA FASOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI

UTENZA O.N.L.U.S. (MANDANTE)

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI

SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI

ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE PRESSO CUI ACQUISIRE

POSTI DI NIDO D'INFANZIA - LOTTO 2 NIDO MARGHERITA

FASOLO - CIG 9114170304

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 27

(ventisette) del mese di luglio, in Firenze e

precisamente negli Uffici della Segreteria Generale

posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Giuseppe ASCIONE, Segretario Generale

del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti

nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e

personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Alba CORTECCI, nata a Firenze il 2 dicembre

1958, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza

della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio ma in rappresentanza del

"COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella

sua qualità di Dirigente del Servizio Nidi e

Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione,

giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del

Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento

generale per l'attività contrattuale dello stesso

Comune;

2) Dott.ssa Alessandra BAGNI, nata a Firenze il 23

luglio 1964, domiciliata per la carica ove appresso, la

quale interviene al presente atto non in proprio ma in

qualità di Presidente e Legale Rappresentante

dell'"ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO - ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)" (d'ora in poi:

"Associazione Fasolo") con sede in Firenze, via L.G.

Cambray Digny n. 5/A, C.F. 80031690482, la quale

interviene al presente atto, altresì, in nome e per

conto dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.)

tra "ASSOCIAZIONE FASOLO" (capogruppo e mandataria) e

"MARGHERITA FASOLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI

UTENZA ONLUS" (mandante, d'ora in poi "MARGHERITA

FASOLO SOC. COOP.") con sede in Firenze, via L.G.

Cambray Digny n. 5/A, Codice Fiscale 03869790489,

iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali della

Regione Toscana n. FI-205. L'A.T.I. è stata costituita

in forza di mandato collettivo speciale gratuito e

irrevocabile con rappresentanza conferito con scrittura privata autenticata dal Dott. Antonio Gunnella, Notaio in Firenze, in data 12 luglio 2022, rep. 35389 racc. 16744, registrato in Firenze il 13/07/2022 al n. 30066/1T, e relativa rettifica in data 19 luglio 2022, rep. 35400, registrata in Firenze il 19 luglio 2022, al n. 31048/1T, che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. DD/2022/01282 del 4 marzo 2022, successivamente rettificata dalla determinazione DD/2022/01333 dell'8 marzo 2022, veniva indetta, in forma telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana, una procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE PRESSO CUI ACQUISIRE POSTI DI NIDO D'INFANZIA - 5 LOTTI" da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

	rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95	
	del Codice dei contratti pubblici e venivano approvati	
	i relativi atti di gara;	
	- la procedura ha ad oggetto l'acquisto nel tempo di un	
	numero massimo di 1101 (millecentouno) posti di nido	
	d'infanzia per un importo complessivo stimato di €	
	9.051.210,00 (novemilionicinquantunomiladuecentodieci);	
	- con determinazione n. 2335 dell'11 aprile 2022 si è	
	provveduto all'approvazione dei verbali ed	
	all'aggiudicazione, fatto salvo l'esito positivo dei	
	controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge, a "ASSOCIAZIONE FASOLO" in A.T.I.	
	con "MARGHERITA FASOLO SOC. COOP", di complessivi n. 56	
	(cinquantasei) posti previsti per il Lotto 2, così	
	suddivisi:	
	Anno educativo 2022-2023: n. 10 posti aggiudicati;	
	Anno educativo 2023-2024: n. 18 posti aggiudicati;	
	Anno educativo 2024-2025: n. 18 posti aggiudicati;	
	Anno educativo 2025-2026: n. 10 posti aggiudicati;	
	- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di	
	ordine generale previste dal Codice dei contratti	
	pubblici, come risulta da determinazione dirigenziale	
	DD/2022/04047 del 10 giugno 2022 della Direzione	
	Istruzione;	
	-con note: PR_FIUTG_Ingresso_0085843_20220519 del 19	

maggio 2022 per "ASSOCIAZIONE FASOLO" e

PR_FIUTG_Ingresso_0097547_20220609 del 9 giugno 2022

per "MARGHERITA FASOLO SOC. COOP" sono state richieste

le informative antimafia ai sensi dell'art.92 comma 1

del D. Lgs 159/2011;

- sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta

suindicata e, pertanto, la stipula del presente

contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del

D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da

parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto

dalle medesime disposizioni;

- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad

ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come

sopra costituite, convengono e stipulano quanto

appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del

Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della

Direzione Istruzione, Dott.ssa Alba CORTECCI, ed in

esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con

"ASSOCIAZIONE FASOLO" in A.T.I. con "MARGHERITA FASOLO

SOC. COOP", in persona della Sig.ra Alessandra BAGNI,

che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo

operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 del Codice

dei contratti pubblici avente ad oggetto:

"INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI

EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE

PRESSO CUI ACQUISIRE POSTI DI NIDO D'INFANZIA - LOTTO 2

- NIDO MARGHERITA FASOLO, CIG 9114170304" alle

condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica e loro allegati

presentate in sede di gara e conservate sulla

Piattaforma START della Regione Toscana e agli atti

della Direzione Istruzione, nonchè al seguente

elaborato che, sottoscritto digitalmente dalle Parti,

ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Capitolato Speciale d'appalto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da

interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato

redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non

emergono interferenze tra il personale del

committente e quello dell'appaltatore.

La Sig.ra Alessandra BAGNI, nei nomi, accetta

l'esecuzione del servizio oggetto del presente

contratto di accordo quadro, nonché tutte le

condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad

osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotta degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

La Sig.ra Alessandra BAGNI nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta le verranno richieste con appositi contratti attuativi che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto attuativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di € 458.640,00 (quattrocentocinquantottomilaseicentoquaranta) oltre i.v.a. di legge. Si precisa che l'importo di cui

sopra non è in alcun modo impegnativo né vincolante

per l'amministrazione. L'affidamento e la stipula del

presente contratto non sono fonte di alcuna

obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura,

costituendo unicamente la regolamentazione per

l'individuazione degli operatori economici soggetti

degli accordi quadro con i quali stipulare i

successivi contratti attuativi (ordine di fornitura

del servizio di riserva posto nido).

Il prezzo effettivo per ciascun lotto è quello

derivante dall'applicazione del prezzo fisso (di €

800 per bambini/e di fascia piccoli o € 780 per

bambini di fascia medio-grandi) stabilito

dall'Amministrazione per il numero dei posti che

risulteranno iscritti alla specifica struttura

educativa al termine delle iscrizioni pubbliche

comunali moltiplicato per 10,5 (dieci virgola cinque)

mesi, risultanti dal contratto attuativo.

In caso di parziale non effettuazione del servizio o

di prestazioni aggiuntive, l'importo sarà soggetto a

riduzione o incremento, tenendo conto del numero di

posti effettivamente coperti, nonché in ragione

dell'equilibrio economico e finanziario necessario a

garantire l'erogazione del servizio, secondo quanto

indicato nella determinazione a contrarre n. 1282 del

4/3/2022.

Il prezzo rimane fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento e sarà assoggettabile esclusivamente ad eventuale adeguamento Istat così come specificato nel Capitolato speciale.

Qualora alla scadenza del contratto, l'ammontare complessivo della procedura non sia raggiunto, gli aggiudicatari non potranno pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

Il presente Accordo Quadro avrà decorrenza dalla formalizzazione del primo ordine attuativo previsto per l'anno educativo 2022/2023.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro è di 4 anni a partire dall'anno educativo 2022/2023 (inizio mese di settembre 2022) e fino all'anno educativo 2025/2026 (termine mese di luglio 2026) per il solo completamento del percorso dei bambini e delle bambine frequentanti dall'anno educativo precedente.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

ART. 4 - GARANZIE

Si dà atto che la garanzia definitiva calcolata sul limite massimo di importo previsto, viene costituita

per un importo di € 45.864,00 (quarantacinquemila-ottocentosessantaquattro) mediante fideiussione n. 1/61158/96/186719318 emessa in Firenze da UnipolSai spa il 31 maggio 2022.

Si dà atto che "ASSOCIAZIONE FASOLO" in A.T.I. con "MARGHERITA FASOLO SOC. COOP" ha provveduto a trasmettere alla Direzione Istruzione tutte le polizze previste dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 - SUBAPPALTO

L'impresa affidataria ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi della facoltà di subappaltare.

ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136

DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI

CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, "ASSOCIAZIONE MARGHERITA FASOLO in A.T.I.con MARGHERITA FASOLO SOC. COOP" si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto attuativo del presente accordo quadro. In particolare, come da nota di trasmissione prot. n. 214949 del 22 giugno 2022, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, "ASSOCIAZIONE FASOLO" in A.T.I. con "MARGHERITA FASOLO

SOC. COOP" ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n.136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati indicati nel documento, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui le suddette Imprese effettuino, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del **D.lgs.** 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

Le suddette imprese hanno dichiarato in sede di gara di non avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D.lgs.50/2016.

Art. 7 - CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascun contratto attuativo con il quale sarà

richiesto all'affidatario del presente accordo quadro

lo svolgimento delle prestazioni oggetto

dell'accordo, così come definite nel singolo progetto

esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata

con mezzo elettronico.

ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

"ASSOCIAZIONE FASOLO" in A.T.I.con "MARGHERITA FASOLO

SOC. COOP" dichiara di essere a conoscenza di tutte le

norme pattizie di cui al protocollo di legalità,

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.

347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città

Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio

territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019

e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura

medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Tale

Protocollo si allega al presente atto per formarne

parte integrante e sostanziale.

ART. 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

"ASSOCIAZIONE FASOLO" in A.T.I.con "MARGHERITA FASOLO

SOC. COOP" dichiara di operare nel rispetto della

normativa sulla Privacy ed in particolare di essere

adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal

D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in

attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016.

"ASSOCIAZIONE FASOLO" in A.T.I.con "MARGHERITA FASOLO

SOC. COOP", con nota Prot. 198298 del 9 giugno 2022,

che si conserva agli atti della Direzione Istruzione,

ha chiesto di nominare quali Responsabili Privacy,

rispettivamente le sig.re Alessandra BAGNI, c.f.

BGNLSN64L63D612S, e Daniela CASSELLA, c.f.

CSSDNL77H52D612O.

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente le Sig.re

Alessandra BAGNI e Daniela CASSELLA, quali Responsabili

del Trattamento dei dati personali. "ASSOCIAZIONE

FASOLO" in A.T.I. con "MARGHERITA FASOLO SOC. COOP",

nella persona del legale rappresentante, accetta la

suddetta nomina secondo il modello e le clausole

predisposte dal Comune di Firenze.

"ASSOCIAZIONE FASOLO" in A.T.I.con "MARGHERITA FASOLO

SOC. COOP" è responsabile della correttezza e della

riservatezza del proprio personale che è tenuto a non

divulgare informazioni o notizie relative al contratto

in oggetto.

ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di

segreteria e di registro) e conseguenziali sono a

carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del

presente atto, elegge domicilio in Firenze via L.G.

Cambray Digny 5/a.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 85 c.5 del D.lgs. n. 117/2017 è esente dall'imposta di bollo.

I servizi di cui ai contratti attuativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 13 (tredici) e parte della seguente fino qui.